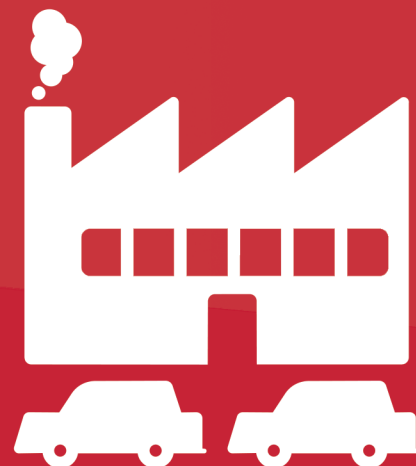


B
review



TeamSystem Business review

n. 1/2016

Supplemento a TeamSystem Review n. 229

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con
 **Euroconference**

 **TeamSystem®**

ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

ALYANTE Enterprise è la **soluzione integrata** che **supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

Flessibile e modulare, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

Una soluzione:

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

www.teamsystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Business review

Periodico
di informazione
alle imprese

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:
 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.
Riproduzione vietata

Lavoro e previdenza

Legge di Stabilità 2016: le disposizioni per il lavoro	2
Chiarimenti dell'istituto previdenziale su cassa integrazione	7
Nuovi chiarimenti sulla NASpI	12
Tfr: coefficiente di novembre 2015	14

Economia e finanza

Equo canone di novembre 2015	15
------------------------------	-----------

Fisco e tributi

Atti di disposizione gratuiti in pregiudizio del debitore: l'effetto espropriativo dei nuovi 2929- <i>bis</i> cod. civ. e 64, comma II, L.F.	16
La nuova rateazione degli avvisi bonari	23

Legge di Stabilità 2016: le disposizioni per il lavoro

A

seguito della pubblicazione nella G.U. n.302/2015, S.O. n.70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

Introduzione

Tra le principali disposizioni che riguardano la gestione e l'amministrazione dei rapporti di lavoro, si evidenzia che il comma 178, articolo 1, estende a tutto il 2016 l'esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità dello scorso anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (L. 190/2014, articolo 1, comma 118), riducendone in modo consistente l'ammontare, con un limite del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un importo massimo pari a 3.250 euro su base annua e per una durata di due anni.

Si segnala inoltre la riproposizione, in via strutturale, della detassazione per la produttività, mediante un'imposta sostitutiva del 10%, entro un limite di importo di 2.000 euro lordi, riferita a premi di risultato variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti sulla base del D.M. da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.

Rispetto alle edizioni precedenti della detassazione, è stata aggiunta l'interessante novità in favore dei c.d. premi sociali: se i premi sono fruiti mediante le somme e i valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, Tuir, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, sempre fino a 2.000 euro lordi.

Esonero contributivo 2016

Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo pari a 3.250 euro su base annua. Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.

L'esonero non spetta nei seguenti casi:

- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
- lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di lavoro;
- lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2539, cod.civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016;
- lavoratori con contratto di apprendistato;
- contratti di lavoro domestico;
- per il settore agricolo l'esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma 179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande.

In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell'appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell'esonero, anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Azzeramento finanziamento decontribuzione - Sono azzerate le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e viene ridefinito l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Detassazione premi produttività

Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un'imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Nel D.M. soprarichiamato saranno definite anche le modalità attuative della detassazione.

Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini del riconoscimento del premio. La detassazione è applicabile solo per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a 50.000 euro, condizione attestabile dal beneficiario per iscritto se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente.

L'importo massimo detassabile è aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con D.M..

Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori di cui al co.2 e all'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, Tuir, tali somme non concorrono, nel rispetto di 2.000 euro lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

Modifiche articolo 51, Tuir: oneri utilità sociale e servizi educazione

Viene riscritta la lettera f, comma 1, articolo 51, Tuir, relativa ai c.d. oneri di utilità sociale. In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenza dal reddito imponibile dell'utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità indicate dal comma 1, articolo 100, Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).

Viene modificata anche la lettera f-bis, articolo 51, Tuir, estesa ora alle somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio.

Infine, è stato aggiunto il comma 3-bis, sempre dell'articolo 51, Tuir, in base al quale l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Trasformazione part time per i lavoratori prossimi alla pensione

Il datore di lavoro e il dipendente, titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione

perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

In particolare, il lavoratore deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi; per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) e deve aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento. Inoltre, l'accordo per la trasformazione del rapporto, con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

È incrementato, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro, il finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di mobilità in deroga.

Per la concessione, fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83473/2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, spetta per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del Lavoro n. 83473/2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal T.U. di cui al D.P.R. 218/1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, D.L. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, L. 228/2012, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro, finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Dichiarazione precompilata e Caf

Viene reso permanente l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate ai fini della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti individuati *ex lege*.

Per le trasmissioni all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. In assenza delle esimenti indicate, nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di

cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, L. 413/1990, e successive modificazioni.

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli Enti, le Casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, D.Lgs. 502/1992, nonché gli altri Fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a), comma 2, articolo 51, e di quelli di cui alla lettera e-ter), comma 1, articolo 10, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate, che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.

È a carico del sostituto di imposta l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, i risultati finali delle dichiarazioni.

Si consente ai Caf, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato ovvero, ancora, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, Decreto 600/1973, nonché dell'articolo 21, comma 15, L. 449/1997, e dell'articolo 11, L. 413/1991, tenuti al rilascio della certificazione CU, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, comma 2-bis e 3, la dichiarazione 770, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Le certificazioni CU sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, comma 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del D.Lgs. 241/1997, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nel 770».

In via sperimentale per il 2016, sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

È reso permanente l'onere dell'Agenzia delle entrate di effettuare controlli preventivi, anche docu-

mentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (abrogando le norme della Legge di Stabilità 2014, che prevedevano la cessazione di tale onere a decorrere dal 2016).

Voucher baby sitting

È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. L'importo massimo del contributo è pari a 600 euro mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.

Contratti di solidarietà espansivi

Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro, gli Enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'Inps. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive.

Trattamenti di integrazione salariale

Viene stabilito che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale.

Viene ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015: sono escluse dall'applicazione di tale normativa le imprese elencate dall'articolo 3, D.Lgs. C.P.S. 869/1947: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli Enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate, possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.

È prorogato l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017.

L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Riferimenti normativi

Legge 28 dicembre 2015, n.208

Chiarimenti dell'istituto previdenziale su cassa integrazione

Ad oltre due mesi di distanza dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, che riordina la normativa in materia di cassa integrazione guadagni, l'Inps ha emanato la circolare n. 197/2015, fornendo le prime indicazioni per l'applicazione delle novità connesse ai trattamenti di integrazione salariale. Si riepilogano, qui di seguito, le disposizioni comuni per entrambe le forme di integrazione salariale, ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs), nonché quelle per le integrazioni ordinarie.

Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi

I trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, sempre che alla data di presentazione della relativa domanda di concessione i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l'unità produttiva.

Sono esclusi:

- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Altra importante novità riguarda il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro, cioè l'anzianità di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

La riforma innova il suddetto requisito sia per quanto riguarda il concetto di anzianità che il relativo campo di applicazione.

L'anzianità richiesta, infatti, è di "effettivo lavoro": si tratta quindi delle giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria. Nelle giornate devono essere inclusi: i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e quelli di maternità obbligatoria. Per quanto riguarda il campo di applicazione, per il carattere generale del principio di anzianità di effettivo lavoro, questo requisito si applicherà per la prima volta anche alle integrazioni salariali ordinarie.

In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità di lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l'imprenditore alienante.

È previsto infine che, nel caso in cui il lavoratore sia addetto a un'attività appaltata e nel corso dell'appalto passi alle dipendenze di un'altra impresa (subentrante nell'appalto), l'anzianità dei 90 giorni si calcola tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

Viene altresì prevista un'eccezione a questo principio generale: infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese anche le imprese industriali dell'edilizia e affini e le imprese industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.

Misura delle integrazioni salariali

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Trattamenti di integrazione salariale 2015			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) 2015			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

Durata massima complessiva

Rilevante novità è la previsione di un limite massimo complessivo di durata massima di intervento salariali: per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale autorizzati non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del D.L. 148/2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

Per controllare il limite anzidetto nell'ambito del quinquennio "mobile" si procederà nel seguente modo: si considera la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (c.d. quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, a meno che non si ricorra al contratto di solidarietà. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.

Si precisa, altresì, che ai soli fini della verifica della durata massima complessiva il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015. Per le imprese del settore edilizia e le imprese che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

Nozione di Unità produttiva

Il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva.

Questo concetto organizzativo è adottato dal decreto legislativo 148 come parametro di riferimento per:

- definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni;
- calcolare, con riferimento alla Cigo, i tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell'ammortizzatore sociale (limite del quinquennio mobile, limite delle 52 settimane nel biennio, limite di un terzo delle ore lavorabili);
- definire, in base ai suddetti limiti temporali, l'incremento del contributo addizionale;
- radicare la competenza delle sedi Inps per la trattazione delle istanze.

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i c.d. cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva va effettuata, a partire dal 2 dicembre 2015, data di emanazione della circolare n.197/15, avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti").

Il numero progressivo dell'unità produttiva rilasciato dall'Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso Uniemens.

Nell'ipotesi in cui vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

Contribuzione addizionale

Viene evidenziata l'applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione. Il contributo addizionale, quindi, è maggiore in relazione a un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare, la misura del contributo è pari a:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni

Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'impresa provvederà a porre a conguaglio l'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso Uniemens regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione Uniemens) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, qualora la stessa abbia richiesto un trattamento ordinario d'integrazione salariale, la sede dell'Inps territorialmente competente potrà autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

Integrazioni salariali ordinarie

Esauriti i tratti comuni, la circolare si sofferma sulle modifiche relative alla Cassa integrazione ordinaria.

Viene chiarito che la nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma.

Aziende destinatarie

Le integrazioni salariali ordinarie si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n.602/70;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Causali

Le causali in forza delle quali è dovuta l'integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto sono:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.

Durata

Riguardo alla durata, viene confermata la preesistente disciplina normativa, ovvero il limite massimo delle 52 settimane di Cigo in un biennio mobile.

Ai fini del computo del suddetto limite temporale (52 settimane) si tiene conto anche dei periodi di Cigo anteriori al 24 settembre 2015.

Ai suddetti fini si applica la circolare n. 58/2009, che stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni.

Come in passato, l'articolo 12, comma 4, D.Lgs. 148, prevede per le imprese sopra elencate alle lettere da a) a l), che gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio.

Per il carattere speciale di questa regola di computo relativa esclusivamente ai limiti di fruizione della Cigo, si ritiene che la stessa non possa essere estesa alla valutazione del limite complessivo delle integrazioni salariali dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

Contribuzione

Aliquote contribuzione ordinaria Cigo:

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Le nuove misure contributive si applicano a partire dal mese di settembre 2015.

Procedimento di presentazione della domanda e concessione

Il procedimento di presentazione della domanda prevede, invece, importanti novità, destinate ad avere un significativo impatto operativo.

La domanda, infatti, in base all'articolo 15, deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Circa i termini di presentazione dell'istanza all'Inps, con modalità esclusivamente telematica, è previsto il nuovo termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale.

In considerazione dell'immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l'Istituto consente l'invio in allegato alla domanda di un file in formato .csv, contenente le informazioni relative ai lavoratori.

Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell'implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.

Qualora il primo giorno di sospensione non coincida con il lunedì, l'azienda, ai fini dell'osservanza dei termini perentori di presentazione dell'istanza, potrà indicare la diversa decorrenza con separata autocertificazione.

Riferimenti normativi

Inps circolare 2 dicembre 2015 n.197

Nuovi chiarimenti sulla NASpI

L’Inps, con circolare n. 194/2015, ha fornito importanti chiarimenti relativi alle disposizioni dei D.Lgs. 148/2015 e 150/2015, che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.

Durata NASpI

In primo luogo, l’Inps ricorda come l’articolo 43, comma 3, D.Lgs. 148/2015, abrogando l’ultimo periodo dell’articolo 5, D.Lgs. 22/2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino a un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.

Lavoratori stagionali

Relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015, l’Inps chiarisce che qualora la durata della NASpI risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, non si applica il secondo periodo del comma 1, articolo 5, D.Lgs. 22/2015 - il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione - relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-Aspi 2012 fruite negli ultimi quattro anni.

Ne consegue che, qualora la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art.5 del richiamato D.Lgs. 22/2015, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini-Aspi 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.

Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

L’articolo 19, D.Lgs. 150/2015, ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000. Ai sensi del richiamato articolo 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il successivo articolo 21, D.Lgs. in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (Aspi, mini-Aspi), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL, presentata dall’interessato all’Inps, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’Inps all’Anpal ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.

Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito Aspi, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL: pertanto l’Inps provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.

Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI

L'Inps ricorda come, nei confronti di percettori di indennità in ambito Aspi, di NASpI e di DIS-COLL, obbligati alla partecipazione alle misure di politiche attive del lavoro, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro si applicano le seguenti sanzioni:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
2. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

In caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, è prevista:

1. la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
4. la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
5. la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro

Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, l'articolo 5, D.Lgs. 22/2015, ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, vista l'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici: pertanto, la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive è stata fissata in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.

Ne consegue che, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo, si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

Riferimenti normativi

Inps, circolare 27 novembre 2015, n.194

Tfr: coefficiente di novembre 2015

Secundo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a novembre 2015 è risultato pari a 107,2: a novembre 2015 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2014 è risultata pari a 1,390187.

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2014	Tasso mensile	75% Differenza 2014	Rivalutazione
Gennaio 2015	15 gennaio – 14 febbraio	106,5	0	0,125	0	0,125000
Febbraio 2015	15 febbraio – 14 marzo	106,8	0	0,250	0	0,250000
Marzo 2015	15 marzo – 14 aprile	107,0	0	0,375	0	0,375000
Aprile 2015	15 aprile -14 maggio	107,1	0,093458	0,500	0,070093	0,570093
Maggio 2015	15 maggio -14 giugno	107,2	0,186916	0,625	0,140187	0,765187
Giugno 2015	15 giugno - 14 luglio	107,3	0,280374	0,750	0,210280	0,960280
Luglio 2015	15 luglio – 14 agosto	107,2	0,186916	0,875	0,140187	1,015187
Agosto 2015	15 agosto – 14 settembre	107,4	0,373832	1,000	0,280374	1,280374
Settembre 2015	15 settembre – 14 ottobre	107,0	0	1,125	0	1,125000
Ottobre 2015	15 ottobre – 14 novembre	107,2	0,186916	1,250	0,140187	1,390187
Novembre 2015	15 novembre - 14 dicembre	107,0	0	1,375000	0	1,375000

Equo canone di novembre 2015

L' *inflazione del mese di novembre 2015 è stata pari a 0,0%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a 0,0% (zerovirgolazero).*

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2015 rispetto a novembre 2014 è risultata pari a 0,0% (zerovirgolazero). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della L. 118/1985: il 75% risulta pari a 0,0% (zerovirgolazero);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2015 rispetto a novembre 2013 risulta pari a 0,0% (zerovirgolazero). Il 75% risulta pari a 0,150% (zerovirgolacentocinquanta). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito *internet* dell'ISTAT

Atti di disposizione gratuiti in pregiudizio del debitore: l'effetto espropriativo dei nuovi 2929-bis cod. civ. e 64, comma II, L.F.

Il presente contributo, alla luce dell'introduzione ad opera del D.L. 83/2015, articolo 2929-bis, cod. civ., si prefigge dapprima di analizzare detta nuova disposizione, per poi mettere in luce la ratio della disciplina raffrontandola con lo strumento dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901, cod. civ. ovvero della revocatoria fallimentare ex articolo 64, L.F. Dopo avere evidenziato quelli che sono i vantaggi che offre l'articolo 2929-bis, cod. civ. al creditore, il contributo si sofferma su quelli che sono alcuni problemi interpretativi che solleva la norma in parola, in particolare in relazione ad una ipotizzata retroattività della disposizione ovvero in relazione all'acquisto successivo dal beneficiario da parte di un eventuale terzo. Lo scritto conclude infine con uno sguardo al secondo comma 2, articolo 64, L.F., di nuova introduzione ad opera del D.L. 83/2015.

Il nuovo articolo 2929-bis cod. civ.

Il panorama normativo ha visto l'introduzione, a opera del D.L. 83/2015¹, della sezione I bis, nel capo II, titolo IV, libro VI cod. civ., composta dal solo articolo 2929-bis, in materia di espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

L'azione prevista dal primo periodo dell'articolo 2929-bis cod. civ., comma 1 si applica soltanto agli atti a titolo gratuito (o comunque che fanno sorgere un vincolo di indisponibilità), aventi a oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri², posti in essere successivamente al sorgere del credito³, in pregiudizio alle ragioni del creditore⁴ o che, comunque, vorrebbero eludere il principio inderogabile di responsabilità patrimoniale universale del debitore ex articolo 2740 cod. civ..

Soffermiamoci ora sugli aspetti caratterizzanti l'azione.

Tradizionalmente, il creditore, per poter revocare gli atti a titolo oneroso compiuti dal proprio debitore in suo danno, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà esperire l'ordinaria azione revocatoria ex articolo 2901 cod. civ.⁵.

L'articolo 2929-bis cod. civ. non tutela il creditore contro gli atti compiuti prima del sorgere del credito⁶, né atti che non abbiano a oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri⁷.

¹ D.L. 83/2015, pubb. nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2015, in vigore dalla stessa data, conv. con modificazione dalla L. 132/2015, pubb. sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, "Portante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

² Quest'ultima categoria, peraltro, riproponendo il richiamo testuale ai "beni mobili iscritti in pubblici registri", ma senza rinviare espressamente all'elenco di cui all'articolo 2683 cod. civ., si presta a un'interpretazione estensiva che, oltre ai beni compresi nell'ultima disposizione, anche a beni soggetti comunque a forme di registrazione quali, ad esempio, titoli di credito o quote societarie (in senso favorevole, si veda Oberto G. "L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito: dalla pauliana alla ... «renziana»?"; contra, si veda Tassinari F. "L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito e l'acquisizione al fallimento dei beni oggetto di atti a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 64 primo comma, L.F.).

³ In ciò differenziandosi dall'azione revocatoria ordinaria che riguarda anche gli atti a titolo oneroso compiuti sia successivamente che antecedentemente (fornendo la prova della "dolosa preordinazione") all'insorgere del credito.

⁴ Il che, peraltro, vale ricondurre l'azione de quo entro il medesimo solco dell'azione revocatoria ordinaria, nel senso che entrambi i rimedi non inficiano qualsiasi atto dispositivo a titolo gratuito od ogni vincolo di indisponibilità, ma soltanto è rivolto contro quegli atti di tale natura che, nel momento in cui sono realizzati e in riferimento all'intero patrimonio del debitore, importino pregiudizio alle ragioni del creditore.

⁵ Relazione a disegno di conversione in legge del D.L. 83/2015 "in considerazione sia della presenza di un legittimo interesse del terzo contraente a non subire aggressioni esecutive senza un previo giudizio di cognizione ordinaria, sia della maggiore difficoltà di prova della revocabilità (scientia fraudis del terzo)".

⁶ circa l'individuazione del momento d'insorgenza del credito, facendo ricorso alla giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria, si veda ex multis Cassazione n. 22465/2006. Inutile sarebbe il rimedio in questione, allora, per i creditori il cui credito sorga successivamente al compimento dell'atto, anche qualora l'atto sia preordinato all'assunzione del debito. Previsione assolutamente ragionevole in quanto sarebbe assai pericoloso estendere anche ai creditori successivi un rimedio così invasivo per il debitore.

⁷ Sicché, nel caso in cui oggetto dell'atto pregiudizievole sia una partecipazione in Srl o un'azienda, e, più in generale, ogni tipo di bene mobile che, quantunque non soggetto a registrazione in senso tecnico, possa essere soggetto a qualche forma di pubblicità idonea a dar notizia della presenza di vincoli, non è esperibile il rimedio in parola. Sia il tenore letterale della norma, sia la sua natura di norma eccezionale (insuscet-

Solleva più di qualche dubbio l'interpretazione da dare all'espressione generica di "vincolo di indisponibilità". Vale a dire, deve ritenersi sinonimo di vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter cod.civ. e degli altri istituti assimilati, quali *trusts* e fondi patrimoniali, oppure, deve intendersi come una categoria generale comprensiva di ogni tipologia contrattuale che imprima ai beni oggetto dell'atto una specifica destinazione (per esempio una cessione dei beni ai creditori trascritta ex articolo 2649 cod. civ.)?

A ben guardare, la terminologia utilizzata deve ritenersi espressione non di tipologie contrattuali definite, ma quale sineddoche dell'effetto negoziale che si vuole evitare con l'articolo 2929-bis cod. civ.: il Legislatore, infatti, ha riguardo non al rapporto che si instaura tra il disponente e il bene oggetto dell'atto dispositivo (cioè a dire, il vincolo di destinazione in senso tecnico), bensì all'effetto sul bene, derivante dall'atto posto in essere, che interessa le ragioni soddisfattive del creditore terzo (ovvero, il vincolo di indisponibilità)⁸.

Pertanto, gli atti che, seppur costitutivi di un vincolo di destinazione in senso proprio, non importano anche un vincolo di indisponibilità per il creditore, devono ritenersi estranei al campo di applicazione dell'articolo 2929-bis cod. civ..

Infine, l'articolo 2929-bis cod. civ. presuppone che il creditore sia munito di titolo esecutivo, anche convenzionale⁹. Potrà aggiungersi che, stando al tenore letterale della novella, il titolo esecutivo potrebbe anche essere ottenuto dal creditore (il cui credito sia sorto anteriormente al compimento dell'atto), dopo il compimento dell'atto dispositivo da parte del debitore, purché l'azione esecutiva, fondantesi su quel titolo, sia esperita entro l'anno dalla data in cui sia stato trascritto l'atto pregiudizievole.

Ciò detto, importa che, per l'esperibilità della c.d. "renziana", sia onere per il creditore (a pena di decadenza dal rimedio processuale) di trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole¹⁰.

In forza dell'articolo 2929-bis cod. civ., dunque, entro un anno dall'atto a titolo gratuito (e dunque un fondo patrimoniale, un vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter cod. civ., un *trust* o una donazione), il creditore può pignorare il bene oggetto di cessione gratuita senza dover esperire alcuna previa azione revocatoria che rimane necessaria solo per gli atti che datano dal secondo anno sino allo spirare del quinto.

La *ratio* della novella

La norma dell'articolo 2929-bis cod. civ. recepisce l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole al ricorso (troppo spesso, abusivo) compulsivo ad atti istitutivi di *trust* e di vincoli di destinazione in spregio alle regole civili e penali del nostro ordinamento in tema di garanzie nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Lo scopo della novella appare, dunque, improntato al rafforzamento dell'effettività della responsabilità ex articolo 2740, partendo dalla constatazione dell'inefficacia e inefficienza dei mezzi ordinari di tutela.

Fino all'entrata in vigore della norma il debitore che temesse l'esperimento di una qualche azione esecutiva sul patrimonio da parte dei propri creditori, poteva agevolmente pregiudicare le ragioni di questi ultimi (fintantoché l'atto posto in essere non integrasse la condotta di cui agli articoli 11, L. 74/2000 e 388 c.p. oppure articoli 216 e ss., L.F., in caso di successivo fallimento o altra procedura concorsuale) alienando gratuitamente il proprio bene a una persona di fiducia, oppure costituendo sul bene stesso un vincolo di destinazione opponibile al creditore stesso¹¹.

L'azione revocatoria - ordinaria ex articoli 2901 ss. cod. civ. o, ricorrendone i presupposti, fallimentare ex articoli 64 ss., L.F. -, risultava intempestiva. L'aggressione dei beni del debitore o dei terzi

tibile quindi e di applicazione analogica ai casi non previsti e di interpretazione estensiva).

⁸ Si veda sul punto, Tassinari F., *ult. op. cit.*

⁹ L'azione ex articolo 2901 cod. civ. richiede soltanto la presenza di un credito e, il passaggio in giudicato dell'(eventuale) sentenza di accertamento del credito, costituisce condizione per l'inizio dell'azione esecutiva. si veda per tutte Cassazione, Sez. Un., 9440/2004

¹⁰ L'articolo 2903 cod. civ., invece, prevede un termine di decadenza dall'azione revocatoria di cinque anni dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

¹¹ Gli ormai classici *trusts*, vincolo ex articolo 2645-ter cod. civ., fondo patrimoniale.

beneficiari di atti di disposizione, una volta esperita vittoriosamente l'azione revocatoria, doveva attendere, prima di poter agire in via esecutiva, il passaggio in giudicato formale della sentenza costitutiva dell'inefficacia dell'atto posto in essere. Sicché, l'esecuzione legittima poteva necessitare anche di più gradi di giudizio, prima di aver consolidamento definitivo¹².

A questa realtà processuale, se ne aggiunge una "fattuale" che riguarda la purtroppo notoria lentezza lentezza¹³ della giustizia civile del nostro Paese.

Si vede bene come, sfruttando queste debolezze del sistema, il debitore che preventivamente realizzasse uno degli atti oggi menzionata dalla norma dell'articolo 2929-bis cod. civ., nei limiti in cui non configurasse una responsabilità penale, riusciva ad annichilire le possibilità di soddisfazione del creditore¹⁴ - soprattutto nel caso in cui questo non fosse dotato, come i c.d. "creditori istituzionali" di idonea struttura preposta al recupero crediti.

I vantaggi dell'azione ex articolo 2929-bis

Innanzitutto, nonostante i suesposti limiti, l'azione in parola rafforza la tutela pauliana del creditore.

In *primis*, come detto *supra*, l'articolo 2929-bis cod.civ. è un "rimedio fuori sistema", consentendo una ipotesi di pignoramento senza revocatoria, esonerando il creditore dalla necessità di proporre azione di cognizione contro il debitore e l'eventuale terzo. Il creditore, munito di titolo esecutivo secondo le norme generali del c.p.c., può iniziare immediatamente l'azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, qualora trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. Sostanzialmente colui che agisca per la soddisfazione del proprio credito - purché, ricordiamo, esso sia sorto antecedentemente al momento in cui l'atto viene compiuto - ha a disposizione, oggi, un procedimento esecutivo accelerato, pur mantenendo (in presenza delle condizioni proprie dell'azione) anche la possibilità di agire in revocatoria.

Il secondo periodo del comma I dell'articolo in commento, estende la disposizione del primo periodo dello stesso comma anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Detta previsione vale a permettere l'intervento adesivo, nel processo esecutivo da altri promosso, di qualsiasi creditore anteriore all'atto che altrimenti, in forza dell'eccezionalità del novello rimedio, avrebbe subito un rifiuto all'ammissione.

Il secondo comma dell'articolo 2929-bis cod. civ. precisa anche che, quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Sicché, in tale specifico caso (e non anche, come si desume per l'argomento a contrario, mancando ovviamente il "trasferimento", quando il debitore ha posto in essere un mero vincolo di indisponibilità), il procedimento esecutivo sarà regolato, oltre che dalle norme generali in tema di espropriazione forzata (per l'espropriazione immobiliare, articoli 483 ss. e articoli 555 ss. c.p.c.), dalle norme speciali di cui agli articoli 602, 603 e 604 c.p.c., a tutela della posizione del terzo acquirente a titolo gratuito che, se non può evitare di perdere il bene (*nemo liberalis nisi liberatus*), può tuttavia ricevere ogni opportuna informazione e attivarsi tempestivamente laddove vi siano carenze dei presupposti per l'applicazione della norma o vizi di procedura. Ma v'è di più. L'articolo 2929-bis cod. civ., al III comma, infatti, inverte l'onere probatorio, ponendolo a carico del debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo. Saranno queste categorie di soggetti, qualora ne abbiano interesse e convenienza, a dover proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti¹⁵ di cui al primo comma, non-

¹² V. Lorenzetto Peserico A., *Azione esecutiva sui beni del debitore per le vie brevi*, Sole24Ore, articolo del 22 settembre 2015.

¹³ I tempi per addivenire alla sentenza di primo grado, in Italia, sono circa 7 anni. Dati https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_2.wp

¹⁴ il quale, in considerazione della durata del procedimento nonché del relativo costo, trovava più conveniente accettare transazioni per importi irrisori rispetto al credito vantato, oppure (soprattutto in caso di creditori privati o di imprese medio-piccole) a rinunciare in partenza alle proprie pretese.

¹⁵ Precetto questo che sembra quasi futile, in presenza di altra norma generale di equal contenuto nel sistema processuale: l'articolo 615, comma 1 c.p.c..

ché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. L'ultima subordinata della norma citata permette di restringere l'applicabilità del nuovo istituto. In tal modo, infatti, si evita che tutti i creditori (anche quelli che non siano ancora noti al debitore al momento dell'atto dispositivo¹⁶), seppur astrattamente legittimati all'azione perché aventi i requisiti di cui al comma I possano inficiare l'atto dispositivo posto in essere in buona fede e senza alcun intento distrattivo dal debitore. Ma l'inciso protegge il debitore qualora questi, seppur a conoscenza dell'esistenza dei debiti, realizzi l'atto in oggetto avendo altri beni propri che avrebbero consentito l'adempimento.

Da notare che, quantunque la prova della mancanza, al momento dell'atto, dell'intento fraudolento del debitore non sia agevole, in sede contenziosa l'esecutato potrà comunque trovar tutela in tutti quei casi in cui dimostri che l'atto dispositivo a titolo gratuito o il vincolo di indisponibilità, seppur pregiudizievoli, siano stati realizzati per finalità diverse dalla mera distrazione della propria garanzia patrimoniale.

Alcuni problemi interpretativi: la retroattività e l'acquisto successivo

La novella legislativa lascia alcune ombre di incertezza circa l'effettiva portata del neo-procedimento accelerato esecutivo.

Inevitabilmente, sorge una questione di diritto transitorio: l'articolo 2929-*bis* cod. civ. trova applicazione anche con riferimento agli atti quivi previsti conclusi prima del 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore della normativa)? Oppure soltanto a quelli stipulati a partire da quel momento? Esemplificando, l'articolo 2929-*bis* è applicabile sicuramente a un atto di donazione immobiliare trascritto il 1° settembre 2015, il quale, pertanto, sarà dichiarato inefficace qualora il pignoramento del bene immobile donato abbia luogo entro il 2 settembre 2016. Resta il dubbio per un analogo atto stipulato, per esempio, il 1 giugno 2015 con il pignoramento che inizi entro il 2 giugno 2016. L'articolo 26, comma 6, D.L. 83/2015 dispone che le norme introdotte trovano applicazione "esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore" del decreto (vale a dire il 27 giugno 2015). Tale sibillina previsione normativa, in verità, se, da un lato, ha la propria ragion d'essere nel disciplinare il diritto intertemporale in punto di modifica normativa in tema di procedura esecutiva¹⁷, dall'altro, non assume alcuna rilevanza ai fini dell'articolo 2929-*bis*, norma che è destinata a operare prima dell'inizio della procedura esecutiva in quanto disciplinante i presupposti per l'attivazione della procedura esecutiva medesima¹⁸.

Un'interpretazione risulta sfavorevole all'estensione retroattiva della norma in questione, argomentando dal fatto che l'oggetto del precetto normativo è esclusivamente l'esperimento in *fast track* dell'azione esecutiva e non il compimento dell'atto che di quest'ultima costituisce il presupposto¹⁹. Secondo tale tesi, qualora non dovesse trovare applicazione il principio di irretroattività della legge di cui all'articolo 11, comma 1, Preleggi al cod. civ., si realizzerebbe di fatto un arbitrio da parte del Legislatore, con grave pregiudizio di fatto in punto di legittimo affidamento in ordine alla stabilità giuridica (*rectius*: a una maggiore stabilità giuridica) di coloro che, prima dell'emanazione della disposizione, avessero compiuto taluno degli atti suscettibili di essere interessati dall'azione "renziana".

Il disporre irretroattivamente, secondo il citato articolo delle Preleggi, implica che, la fruttuosa trascrizione del pignoramento senza il preventivo vittorioso esperimento dell'azione revocatoria dell'atto pregiudizievole, concerne soltanto i nuovi casi di trascrizione del pignoramento, non anche le trascrizioni avvenute prima del 27 giugno 2015²⁰.

Una diversa tesi, al contrario²¹, tenendo pur presente il disposto di cui all'articolo 11 Preleggi al cod. civ., a tenore della quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo",

¹⁶ Si pensi, per es., al sinistro cagionato dal medico durante un'operazione, ma i cui effetti non si siano ancora manifestati.

¹⁷ Modifica prevista dall'articolo 13, D.L. 83/2015.

¹⁸ si veda Rizzi G., *L'articolo 2929-bis, cod. civ.: una nuova tutela per il ceto creditorio*, 21 settembre 2015, documento rinvenibile all'indirizzo internet <http://www.federnotizie.it/lart-2929-bis-c-c-una-nuova-tutela-per-il-ceto-creditorio/>

¹⁹ Sul punto, si veda Tassinari F., *ult. op. cit.*, p. 9, *cit.*

²⁰ nello stesso senso, si veda Rizzi G., *ult. op. cit.*

²¹ Busani A., *Efficaci i pignoramenti contro i vecchi atti*, articolo pubblicato sulla rivista il "Il Sole 24 Ore", in data 27 agosto 2015.

muove dalla considerazione della *mens legis* ispiratrice del provvedimento, sopraddezza. Innegabile è il favoritismo del legislatore concesso a qualsiasi creditore avverso gli atti distrattivi realizzati dal creditore (troppe volte andati a buon esito). Il che, allora, comporta coerentemente che l'articolo 2929-*bis* cod. civ. debba ritenersi applicabile anche ad atti pregiudizievoli posti in essere prima della vigenza di tale disposizione (purché non sia trascorso oltre un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole).

La soggezione alla disciplina in parola anche agli atti anteriori al 27 giugno 2015, inoltre, per tale linea interpretativa, non configurerebbe una vera e propria applicazione retroattiva, *"bensì di un'applicazione attuale a situazioni in corso"*²².

Il secondo problema aperto che offre il nuovo articolo 2929-*bis* cod. civ. riguarda le sorti dell'acquisto (a titolo oneroso o anche solo gratuito) dell'eventuale terzo dal beneficiario. Si pensi, infatti, al beneficiario che, entro l'anno successivo dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, alieni a sua volta a terzi il bene donato.

Si faccia il caso invero comune di Tizio che, con atto pubblico trascritto in data 25 dicembre 2015, dona alla compagna Tizia un immobile di ingente valore, Tizia aliena (a titolo oneroso) il bene a Caio con atto trascritto il 6 gennaio 2016 e il 15 gennaio 2016 Sempronio (creditore di Tizio) trascrive il pignoramento contro Tizia: Caio ha ragioni di temere per il suo acquisto?

La risposta potrebbe essere negativa, argomentando dalle regole in tema di trascrizione degli atti immobiliari alla quale forma di pubblicità, ex articolo 2644 cod. civ., è attribuito valore dichiarativo con prevalenza della formalità compiuta anteriormente sulla trascrizione successiva²³.

Ragionando così, l'acquisto del terzo subacquirente Caio verrebbe fatto salvo, Mevio pare salvo, a meno che vi siano i presupposti affinché Sempronio possa vittoriosamente agire nei confronti di Mevio esercitando l'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 cod. civ..

Ad una diversa soluzione si potrebbe giungere considerando come la natura "fuori sistema" del rimedio di cui all'articolo 2929-*bis* cod. civ., tuttavia, non deroga né modifica in alcun modo l'articolo 2652, n. 5), cod. civ.. Qualora si proponesse allora azione revocatoria ordinaria nei confronti del beneficiario dell'atto gratuito, l'eventuale alienazione successiva compiuta da quest'ultimo a favore di un terzo, soccomberebbe innanzi all'azione del creditore che abbia trascritto la domanda ex articolo 2901 cod. civ. prima che venisse trascritto il successivo atto di trasferimento.

Nel sistema di pubblicità immobiliare, il meccanismo in questione opera, tuttavia, nei limiti in cui l'eventuale stato di mala fede del terzo subacquirente non sia stata accertata giudizialmente a seguito di un'azione proposta nei suoi confronti dal creditore²⁴.

Il che porterebbe a concludere che, facendosi comunque applicazione dell'articolo 2652, n. 5), ult. parte cod. civ., sono fatti salvi soltanto i diritti dei terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso e in buona fede, in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Contrariamente, nel caso in cui sia accertata la conoscenza della frode commessa con l'atto di disposizione da parte debitore primo alienante, non potrà dirsi sicuro l'acquisto del terzo avente causa, e, in genere degli acquirenti intermedi²⁵.

Una soluzione prudentiale, comunque, si suggerisce essere l'avvertimento nei confronti del terzo potenziale subacquirente, dato al momento del rogito notarile da parte del Pubblico ufficiale rogante, circa l'eventualità che l'atto di alienazione a titolo gratuito o di costituzione di vincoli di indisponibilità, entro l'anno dalla trascrizione del medesimo, possa essere soggetto a esecuzione da parte dei creditori personali del dante causa originario anteriori all'atto dispositivo. In seguito a tale avvertimento, il terzo subacquirente, non potrà dirsi in buona fede qualora sia sottoposto a

²² Così Busani A., *ult. op. cit.*, cit.. L'A. cita anche il caso di una coppia di soggetti che convolò a nozze prima della introduzione della Legge sul divorzio e, successivamente all'entrata in vigore della L. 898/1970, dovessero decidere di sciogliere il vincolo coniugale, sicuramente potranno avvalersi dei rimedi introdotti.

²³ sul punto, si veda Tassinari F., *ult. op. cit.*, Busani A., *ult. op. cit.*.

²⁴ Si veda Cass. Civ. sentenza n. 6278/2012 *"l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è inopponibile al secondo acquirente, quand'anche in mala fede, se questi abbia trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocazione. In tal caso il creditore, ove assuma che anche la seconda vendita sia stata eseguita in frode del suo diritto, dovrà promuovere una nuova azione revocatoria nei confronti del secondo acquirente, oppure proporre tale azione in via riconvenzionale, nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dal subacquirente"*.

²⁵ Si veda Oberto G., *ult. op.cit.*, pp. 23 e ss..

pignoramento il bene acquistato.

3) Lo speculare articolo 64, comma 2, L.F. Fino al 21 agosto 2015, l'articolo 64, L.F. disponeva l'inefficacia, rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, degli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Constata la sussistenza di un atto gratuito compiuto dal fallito nel periodo di sospetto, il curatore poteva agire, in assenza di una spontanea collaborazione del donatario, per farne dichiarare l'inefficacia in modo da riacquistarne la disponibilità alla massa fallimentare, con conseguente condanna del donatario acquirente alla restituzione di tale bene.

L'esperibilità della revocatoria fallimentare, peraltro, dava risalto ancora una volta alla scarsa celerità stigmatizzante la giustizia italiana. Il curatore sostanzialmente si trovava nella necessità di optare tra la rapida conclusione della procedura concorsuale - con rinuncia ad acquisire i beni ex articolo 64, L.F. all'attivo fallimentare -, oppure, attendere l'esito della revocatoria fallimentare, a scapito di una considerevole dilatazione dei tempi necessari alla conclusione della procedura concorsuale.

Questa situazione di unicità dei rimedi normativi in sede fallimentare, è mutata con l'introduzione del nuovo comma 2, articolo 64, L.F., il quale dispone che i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso previsto dal medesimo articolo, ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36, L.F..

Specularmente all'articolo 2929-*bis* cod. civ., quindi, si assiste all'introduzione di un procedimento accelerato a beneficio non del singolo creditore, ma di tutti i creditori concorsuali, con legittimazione attiva in capo al curatore fallimentare.

Quest'ultimo potrà trascrivere, presso il competente ufficio del Registro, la nuova forma di trascrizione (contro l'acquirente a titolo gratuito e a favore del fallimento dell'alienante) avente come titolo la sentenza di fallimento e, come oggetto, il bene immobile o mobile iscritto in pubblici registri che s'intenda riprendere al patrimonio del fallimento.

Tale trascrizione avrà efficacia costitutiva di acquisto, determinando (ri-)trasferimento immediato di diritti. L'inefficacia di cui all'articolo 64, comma II, L.F., infatti, ha carattere necessario e oggettivo, dispiegando i propri effetti automaticamente, in quanto gli stessi derivano dal dettato normativo medesimo. Il curatore del fallimento, allora, potrà apprendere il bene fuoriuscito dal patrimonio decotto mediante inventariazione del bene stesso, se quest'ultimo si trovi presso il debitore, oppure, qualora si trovi presso un terzo e in caso di mancata collaborazione o consegna da parte di costui, occorrerà esperire una ordinaria azione di rivendica.

Ai fini dell'esperibilità del rimedio *de quo*, inoltre, il curatore sarà tenuto soltanto a fornire la prova della causa non onerosa dell'atto liberale compiuto nonché la circostanza temporale circa il suo compimento nel periodo sospetto.

Si vede bene come in sede fallimentare, contrariamente a quanto detto *supra* in sede civile, ai fini della possibilità di agire in revocatoria è del tutto inconferente lo stato psicologico sia del debitore, sia della buona fede del beneficiari. Irrilevante, ancora, è anche la sussistenza dello stato di insolvenza o la qualità di imprenditore commerciale al momento nel quale l'atto venne stipulato.

Contro i terzi aventi causa ulteriori dal beneficiario, qualora si ritenesse l'articolo 64, comma II, L.F., al pari dell'articolo 2929-*bis* cod. civ., non applicabile, dovendosi allora esperirsi la generale azione revocatoria di cui al comma I del medesimo articolo 64, L.F. con accertamento circa l'inefficacia e condanna del terzo alla restituzione del bene alla massa fallimentare.

La tutela dell'avente causa Il terzo avente causa

Anche nel caso di specie, infine, come nell'articolo 2929-*bis* cod. civ., la tutela dell'avente causa a titolo gratuito (e diretto) dal donante poi fallito, in quanto soggetto pregiudicato dalla trascrizione

della sentenza di fallimento ex articolo 64, comma 2, L.F., ancora una volta, dovrà essere fatta valere all'interno dell'azione esecutiva e non con apposita autonoma azione: il secondo periodo del nuovo comma II impone che tale tutela debba (necessariamente) proporsi mediante reclamo ex articolo 36, L.F., senza necessità – in ciò differenziandosi dalla previsione di cui all'articolo 2929-*bis* cod. civ., di introdurre uno specifico incidente cognitivo.

Riferimenti normativi

D.L. 83/2015

articolo 2929-*bis* cod. civ.

articolo 2901 cod. civ.

articolo 64 L.F.

La nuova rateazione degli avvisi bonari

Tra le presentazione dei modelli dichiarativi, da parte del contribuente, e l'eventuale controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, si inserisce una fase di liquidazione delle imposte o dei crediti spettanti, che comunemente viene riconosciuta con il termine di "liquidazione automatica". Tale fase, priva di ogni qualsivoglia forma di valutazione sul merito del modello dichiarativo, è svolta in base a tutti i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria (precedenti modello dichiarativi, modelli di versamento F24, etc.) e si tratta di un controllo finalizzato a verificare l'esattezza numerica di quanto riportato in dichiarazione l'esattezza dei conseguenti versamenti che dai modelli dichiarazioni derivano. Nel caso in cui, dalla fase di controllo, emergano degli errori che comportano il riscontro di una minore imposta versata, l'Amministrazione finanziaria segnala la presenza di tali errori al contribuente mediante l'emissione del c.d. avviso bonario, di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972. Con il D.Lgs. 159/2015, le cui novità hanno avuto decorrenza dal 22 ottobre 2015, il Legislatore ha modificato sotto l'aspetto sostanziale e procedurale la rateazione degli avvisi bonari, apportando alcune novità di sicuro pregio a favore dei contribuenti, quali ad esempio il concetto di "lieve inadempimento" che, rispetto al passato, non determina più la decadenza dai piani di rateazione.

Aspetti generali degli avvisi bonari

I riferimenti normativi per gli avvisi bonari emessi a seguito di controllo automatizzato dei modelli dichiarativi dei contribuenti sono l'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, deputato a regolamentare tali comunicazioni in materia di imposte dirette, e l'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 preposto per la gestione delle questioni inerenti l'Iva.

In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento.

Come stabilito dall'articolo 28, L. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all'Amministrazione finanziaria (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).

Diversa è invece la questione per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dai controlli di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973. In base a quanto stabilito dall'articolo 25, D.P.R. 602/1973, per le somme che risultano dovute a seguito di controlli automatizzati, previsti dal citato articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, il concessionario deputato per la riscossione deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato in solido nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Pertanto, se risultano delle somme dovute dal contribuente, risultanti da un avviso bonario, queste devono essergli richieste tramite ruolo entro una determinata scadenza, pena l'impossibilità, oltre tale data, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di pretenderle.

Anno d'imposta	Anno in cui è stata presentata la dichiarazione	Termine di notifica della cartella di pagamento Somme da controlli automatizzati ex articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973
2011	2012	31 dicembre 2015
2012	2013	31 dicembre 2016

2013	2014	31 dicembre 2017
2014	2015	31 dicembre 2018

Oltre ai più conosciuti avvisi bonari per le imposte dirette e indirette, l'Amministrazione finanziaria ha a disposizione anche una comunicazione da inviare al contribuente in caso di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Questo tipo di controlli viene effettuato dall'Amministrazione finanziaria al fine di verificare l'imposta dovuta dai contribuenti sulla base di redditi come Tfr, pensioni, stipendi arretrati etc., per i quali sono state già versate le somme a titolo di acconto. Successivamente, i redditi dichiarati nel quadro RM modello Unico e nel quadro D del 730, e dal sostituto di imposta nel modello 770, si procede al calcolo della somma definitivamente spettante o dovuta dal contribuente. Se dal controllo, dovesse emergere che il contribuente ha pagato in più, gli spetterà un rimborso se invece avrà pagato meno, riceverà una comunicazione bonaria contenente la somma da pagare senza interessi e sanzioni.

Le scelte inerenti gli avvisi bonari

Tutti i contribuenti che ricevono una comunicazione, avviso bonario dall'Agenzia delle entrate, hanno 3 possibilità:

1. riconoscere l'irregolarità emersa e pagare immediatamente entro 30 giorni, usufruendo così di una riduzione dell'importo dovuto;
2. riconoscere l'irregolarità e chiedere la rateizzazione delle somme all'Agenzia delle entrate;
3. non riconoscere la comunicazione ricevuta e procedere nei seguenti modi:

Se ritiene inesatto l'avviso bonario emesso a seguito controllo formale	Se ritiene errata la comunicazione emessa a seguito di controllo formale
Il contribuente: • può accedere al canale di assistenza Civis se possiede il <i>pin</i> Agenzia delle entrate -Fisconline ed Entratel • inviare una richiesta di informazioni tramite pec a dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it • telefonare al numero 848 800 444 • inviare la documentazione necessaria alla correzione via fax • Rivolgersi a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, con la documentazione che prova che i dati dichiarati sono corretti	Se ritiene errata la comunicazione emessa a seguito di controllo formale, il contribuente può rivolgersi all'ufficio che ha emesso l'avviso bonario e chiarire i dati che non corrispondono. Se la comunicazione viene poi rettificata, il contribuente riceve un nuovo modello F24 con la somma corretta da pagare. Se invece intende pagare solo una parte dell'importo richiesto, deve compilare un altro F24, senza utilizzare quello precompilato inviato in allegato all'avviso. Anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti.

Il termine per il pagamento degli avvisi bonari

Come anticipato, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici ai sensi degli articoli 36-*bis* e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, come disposto dal comma 2, articolo 2, D.Lgs. 462/1997, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo non viene eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute.

In particolare, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai predetti articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

Come chiarito dalla circolare n. 77/E/2001, il comma 2, articolo 2, D.Lgs. 462/1997 prevede una duplice disposizione di favore per il contribuente e per il sostituto d'imposta. Viene previsto, infatti, che il termine di 30 giorni per eseguire il pagamento della maggiore imposta liquidata e beneficiare così della riduzione delle sanzioni dovute, oltre che dalla data di ricevimento della comunicazione,

¹ Sul punto si veda anche Cass. SS.UU. n. 21498/2004, secondo cui il termine di cui all'articolo 36-*bis* ha efficacia meramente esortativa.

può decorrere anche dalla data della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti, dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

Quindi:

- a) se la comunicazione contiene l'espresso e specifico invito, da parte dell'ufficio, alla presentazione di documenti o chiarimenti, il contribuente aderendo tempestivamente alla richiesta, acquisisce il diritto a ricevere la comunicazione definitiva e, effettuando poi il pagamento entro 30 giorni, usufruisce della riduzione a 1/3 della sanzione, sia che l'imposta dovuta sia stata rideterminata in sede di autotutela, sia che la stessa sia stata confermata. In altre parole, se l'iniziativa è dell'ufficio, il contribuente viene in ogni caso riammesso nei termini ai fini della riduzione di cui trattasi;
- b) qualora, invece, l'iniziativa in ordine alla presentazione di documenti o chiarimenti sia assunta autonomamente dal contribuente, la possibilità per lo stesso di pagare entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva, mantenendo il diritto alla riduzione della sanzione, sussiste solo se l'imposta viene rideterminata in sede di autotutela.

Il successivo articolo 3, D.Lgs. 462/1997 dispone, invece, che le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possano essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nel già richiamato articolo 19, D.Lgs. 241/1997. Secondo la regola generale, quindi, le maggiori somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi, sia nel caso derivino dai controlli automatizzati, e sia nell'ipotesi in cui siano il frutto di controlli formali, devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il pagamento rateale degli avvisi

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, è ammesso quello rateale degli avvisi bonari emessi a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la citata disposizione stabilisce una rateazione differenziata a seconda dell'importo chiesto a pagamento con l'avviso bonario. In particolare, la soglia che determina l'accesso ad una rateazione piuttosto che un'altra ammonta a 5.000 euro. Su tale questione è intervenuto il Legislatore con il D.Lgs. 159/2015, pubblicato in G.U. il 7 ottobre 2015 n. 233, prevedendo una dilazione maggiore rispetto alla precedente versione nei casi di importi chiesti a pagamento fino a 5.000 euro.

Articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997 Versione valida fino al 21 ottobre 2015	Articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997 Versione valida dal 22 ottobre 2015
<i>"Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo".</i>	<i>"Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo".</i>

In modo schematico, quindi alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 159/2015 all'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997 i pagamenti rateali possono essere così suddivisi:

- fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 8 rate;
- oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate.

Esempio	Pagamento in un'unica soluzione	Pagamento in modo rateale
Avviso bonario che prevede il pagamento di imposte e sanzioni pari a 3.700 euro, ricevuto il 28 luglio 2015	Pagamento di 3.700 euro entro il 27 agosto 2015	Pagamento della prima rata (1 di 8), pari a 462,50 euro, entro il 27 agosto 2015
Avviso bonario che prevede il pagamento di 7.200 euro, ricevuto in data 28 luglio 2015	Pagamento di 7.200 euro entro il 27 agosto 2015	Pagamento della prima rata (1 di 20), pari a 360 euro, entro il 27 agosto 2015

Lo stesso articolo 3-bis, al comma 4 stabilisce che *"Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo"*.

Il lieve inadempimento

In relazione alla citata ipotesi di decadenza il D.Lgs. 159/2015 pone rimedio, al sussistere di specifiche condizioni oggettive, a tutte le ipotesi di decadenza dalle rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o delle rate successive.

In particolare:

- l'articolo 3, D.Lgs. 159/2015 introduce l'articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973;
- l'articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 disciplina le ipotesi di decadenza dalla rateazione;
- il comma 3 dello stesso articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 introduce il concetto di "lieve inadempimento", ossia la mancata decadenza dai piani di rateazione relativi, tra gli altri istituti deflativi, agli avvisi bonari.

Il citato comma 3 dell'articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 stabilisce che *"è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:*

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;*
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni"*.

Lieve inadempimento che non comporta la decadenza dalla rateazione	
Lieve inadempimento economico	Mancato versamento di una somma non superiore al 3% di quanto dovuto e, in ogni caso, non eccedente la somma di 10.000 euro
Lieve inadempimento temporale	Tardivo versamento della prima rata, rispetto alla scadenza originaria, di un numero di giorni non superiore a 7

Esempio

Il Sig. Mario Rossi, in data 12 dicembre 2015, riceve un avviso bonario di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, con il quale viene chiesto il pagamento di una somma a titolo di imposte, sanzioni e interessi pari a 3.200 euro. Il Sig. Mario Rossi decide di pagare in modo rateale quanto richiesto, accedendo alla rateazione di n. 8 rate con cadenza trimestrale. La scadenza della prima rata è fissata per il 12 marzo 2016, tuttavia, per errore procede al versamento della somma costituente la prima rata in data 16 marzo 2016.

In tal caso il Sig. Rossi non decade dalla possibilità di accesso alla rateazione di cui all'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, in quanto il versamento è avvenuto entro i 7 giorni successivi rispetto alla scadenza originaria.

Come è di facile riscontro dalla lettura della disposizione normativa in commento – articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973 – il lieve inadempimento di tipo "temporale" riguarda solo la prima rata del piano di rateazione, in quanto per le rate successive alla prima è in ogni caso – come per il passato – l'accesso all'istituto del ravvedimento operoso, che permette di sanare l'omesso versamento entro la scadenza della rata successiva a quella erroneamente saltata.

Il comma 5 dello stesso articolo 15-ter, D.P.R. 602/1997 stabilisce in fatti che “nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva”.

L'ulteriore aspetto innovativo di cui al comma 5, D.P.R. 602/1997 è rappresentato dall'introduzione di una regola chiara per quanto concerne il regime sanzionatorio. In particolare, la citata disposizione normativa stabilisce che l'iscrizione a ruolo:

- a) è riferita all'eventuale frazione di imposte e sanzioni non pagata;
- b) della sanzione è commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo.

In altri termini, a fronte di una rata di 100 euro per il quale il contribuente versa l'importo di 70 euro omettendo quindi l'importo di 30 euro, l'iscrizione a ruolo riguarda:

- la somma non versata, pari 30 euro;
- la sanzione commisurata all'importo di 30 euro e non come in passato commisurata all'intera rata di 100 euro.

Descrizione	Prima del 22 ottobre 2015 modifiche D.Lgs. 159/2015	Dal 22 ottobre 2015 modifiche D.Lgs. 159/2015
Importo iscritto a ruolo	Totale della rateazione	L'importo delle somme non versate
Importo della sanzione	Calcolata sul 100%, ossia sulla somma oggetto di rateazione	Commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo.

Il comma 6 dello stesso articolo 15-ter, D.Lgs. 602/1997 stabilisce in ogni caso che l'iscrizione a ruolo di cui sopra non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Aspetti operativi della rateazione

Con la L. 214/2011 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità. In particolare:

- è stato eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro
- è stata introdotta la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima².

Da un punto di vista operativo, appare doveroso stabilire il termine di pagamento delle rate successive alla prima. A tal proposito, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che “Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre”. Ciò sta a significare che le scadenze delle rate successive alla prima sono stabilite entro la fine dei trimestri di riferimento.

Esempio

Mario Rossi ha ricevuto un avviso bonario il 1 agosto 2015, elaborato il giorno 11 luglio 2015, che prevede il pagamento di una somma pari a 2.200 euro. Il Sig. Mario Rossi decide di procedere con il pagamento rateale in n. 8 rate trimestrali.

Rata	Scadenza	Interessi
Rata n. 1	entro il 1 settembre 2015	0,00 euro
Rata n. 2	entro il 1 dicembre 2015	3,20 euro
Rata n. 3	entro il 02 marzo 2016 (01 marzo è di domenica)	6,36 euro
Rata n. 4	entro il 1 giugno 2016	9,60 euro
Rata n. 5	entro il 31 agosto 2016	12,83 euro
Rata n. 6	entro il 31 novembre 2016	16,03 euro

Il versamento va effettuato tramite il modello di pagamento F24, nel quale devono essere indicati separatamente l'importo della rata e quello degli interessi per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo:

Tipologia di atto	Codice tributo della rata	Codice tributo degli interessi
Avviso bonario ex articolo 36- <i>bis</i> e 54- <i>bis</i>	9001	9002
Avviso bonario ex articolo 36- <i>ter</i>	9006	9007
Avviso bonario ex articolo 36- <i>bis</i> (Tfr)	9526	9003
Avviso bonario ex articolo 36- <i>bis</i> (arretrati)	9527	9004

Al fine di facilitare il pagamento rateale degli avvisi bonari, nonché per agevolare la predisposizione del relativo piano di pagamento, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione una specifica sezione nel proprio sito internet: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php>, nel quale è possibile generare anche i modelli F24 per i relativi versamenti delle somme dovute in modo rateale.

A tal proposito, per la completa e corretta compilazione della sezione messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate è necessario avere a disposizione alcuni dati riportati nella seguente tabella riepilogativa:

Dati per la compilazione della sezione dedicata alla rateazione degli avvisi bonari
1. i dati identificativi del soggetto richiedente, il codice fiscale e il domicilio 2. la tipologia di comunicazione per la quale si intende procedere al pagamento rateale (informazione presente nel corpo dell'avviso e in dettaglio nella parte in cui vengono spiegati gli aspetti operativi – modalità e termini di pagamento – della comunicazione 3. il codice atto, informazione presente nella parte superiore dell'avviso (numero di undici cifre) 4. l'anno d'imposta a cui si riferisce l'avviso bonario 5. l'importo per il quale viene richiesto il pagamento 6. la data di elaborazione della comunicazione (data di predisposizione della comunicazione riportata in basso sulla prima pagina della comunicazione) e la data di ricezione dell'avviso

Riferimenti normativi

circolare n. 77/E/2001

articolo 36-*bis* D.P.R. 600/1973

articolo 36-*ter* D.P.R. 600/1973

articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972

² Prima della modifica normativa, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comportava l'automatica decadenza dalla rateazione, senza possibilità di accedere all'istituto del ravvedimento operoso.

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.



Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per la tua Azienda

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** possiamo aiutarti a gestire l'intero processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Uno specifico modulo per la Fatturazione Elettronica studiato per il tuo gestionale Gamma ti permette inoltre di emettere in automatico il documento di vendita nel formato XML corretto.

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utilità di compilazione manuale e inserire

“intestazione” e “corpo” del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed hai terminato.

3. COSA SUCCEDERÀ ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.